

Non agevolabili i trasferimenti di partecipazioni ai discendenti che già controllano la società

di **Marco Alberi**

Seminario di specializzazione

Imposta di successione: determinazione della base imponibile

Scopri di più

L'articolo 1, [comma 78](#), L. 296/2006, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (c.d. “Legge finanziaria 2007”), ha aggiunto il [comma 4-ter, all'articolo 3](#), TUS.

Con la norma in commento, il legislatore, sollecitato dalla Commissione Europea, dispone l'**esenzione dall'imposta di donazione e successione ai trasferimenti di partecipazioni**, aziende o rami di esse «*al fine di facilitare il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono [...] una delle componenti essenziali della struttura produttiva del Paese*».

La spettanza dell'esenzione in commento è subordinata al **rispetto dei seguenti tre presupposti**:

1. il **presupposto soggettivo**, in base al quale l'esenzione è riconosciuta solamente quando i beneficiari del trasferimento sono i **discendenti o il coniuge** del dante causa;
2. il **presupposto oggettivo**, secondo cui il trasferimento deve riguardare **esclusivamente aziende**, rami di esse o partecipazioni;
3. il **presupposto temporale**, in base al quale i beneficiari del trasferimento **devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per almeno cinque anni**. A tal fine, i beneficiari devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (o alla stipula dell'atto di donazione), **un'apposita dichiarazione** con la quale manifestano la volontà di proseguire l'attività di impresa, ovvero di **mantenere il controllo societario** per, come detto, **almeno cinque anni**.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate **comporta la decadenza dall'agevolazione**.

Il trasferimento di partecipazioni

Nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano **quote o azioni** emesse dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\), Tuir](#), l'esenzione **spetta per il solo trasferimento di**

partecipazioni che consentano ai beneficiari di acquisire oppure **integrare il controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)

Tale ultima disposizione stabilisce che il **controllo di diritto** si realizza quando un soggetto dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea** ordinaria di una società.

La verifica del requisito dell'acquisizione (o integrazione del controllo), previsto per la fruizione dell'agevolazione in parola, **deve essere effettuata**, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2, dell'[articolo 2359, cod. civ.](#) e, dunque, computando anche i **voti spettanti a società controllate**, a società fiduciarie e a persona interposta.

L'agevolazione in rassegna, poi, trova applicazione anche per i **trasferimenti che consentano l'acquisizione** o l'integrazione del controllo in **regime di "comproprietà"**, a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un **rappresentante comune** che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

-

L'acquisizione o integrazione del controllo

Come detto, con riferimento al trasferimento di partecipazioni in società di capitali, per poter usufruire dell'agevolazione in commento, è necessario che **l'avente causa ottenga una partecipazione di controllo**.

Ciò può avvenire in due modi: mediante (i) **acquisizione**, o (ii) **integrazione del controllo**.

Dottrina (Studio CNN n. 36-2011/T) e prassi ([Risposta a interpello n. 497/2021](#)) sono tendenzialmente d'accordo nel sostenere che l'agevolazione *de qua* trova applicazione quando oggetto del trasferimento è:

1. una **partecipazione di controllo** ex [articolo 2359, comma 1, n. 1\) cod. civ.](#);
2. una **partecipazione "non di controllo"**, che, sommata alla partecipazione ("non di controllo") già detenuta dal beneficiario, permette al beneficiario di **esercitare il controllo** ex [articolo 2359, comma 1, n. 1\) cod. civ.](#)

Se, dunque, sembra esserci una sostanziale convergenza di vedute sulle fattispecie di cui sopra, ciò non può dirsi nel caso in cui **l'avente causa abbia già il controllo di diritto** della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, **incrementando** ulteriormente **la sua partecipazione** per effetto di detto trasferimento.

In altri termini, si tratta di capire se, per controllo "integrato", deve intendersi **l'operazione di trasferimento** mediante il quale l'avente causa consegue una **maggiorazione della sua partecipazione già "di controllo"**.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria - e parte della dottrina - hanno sostenuto che, nel caso in cui il beneficiario del trasferimento **sia già titolare ex ante di una partecipazione** che **garantisca il controllo** dell'assemblea ordinaria della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, il successivo incremento di detta partecipazione **non potrà godere dell'agevolazione in parola**.

Per completezza, è opportuno segnalare che, secondo altri interpreti, detta fattispecie **è agevolabile in quanto per "controllo integrato"** *«si intende l'operazione di trasferimento mediante la quale il soggetto avente causa consegue una maggioranza della sua partecipazione già "di controllo"»*.

-

Il recente chiarimento: la risposta ad interpello n. 72/2024

Nel documento di prassi in rassegna, il contribuente, azionista di una S.p.A. (la "Società") per il 40% e comproprietario, insieme ai suoi due figli e alla nipote, di un ulteriore 60%, chiede chiarimenti circa l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, TUS.

La suddetta **comunione delle partecipazioni** è stata disciplinata mediante un **regolamento sottoscritto dai comproprietari** dal quale si desume che:

1. è stata **individuata l'assemblea dei comproprietari** quale organo che delibera sull'esercizio dei diritti amministrativi ed economici inerenti alle partecipazioni in comproprietà che ha nominato, tra l'altro, il rappresentante comune come previsto dall'[articolo 2347, cod. civ.](#);
2. l'istante partecipa alla **comunione per la quota di 1/3** e i due figli e la nipote per **la quota di 2/9 ciascuno?**
3. per la validità della costituzione dell'assemblea della comunione, **occorre la presenza di tanti comproprietari** che rappresentino almeno i **2/3 del valore delle partecipazioni comuni**;
4. le deliberazioni sono approvate con i **voti della maggioranza dei partecipanti** alla comunione, calcolata per quote.

Alla luce di quanto sopra, la comunione dispone della **maggioranza dei voti in assemblea ordinaria** (i.e. e quindi del requisito del controllo) della Società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione **per il tramite del rappresentante comune**.

Ma vi è di più: in forza del **regolamento della comunione**, i figli e la nipote, mediante il controllo dell'assemblea della comunione, ben potrebbero **esercitare il controllo dell'assemblea ordinaria** della Società.

Ciò premesso, l'interpellante intende donare **sia la sua quota indivisa del 20% sia il 40% delle**

azioni detenute a titolo personale ai suoi discendenti, al fine di **trasferire l'intera partecipazione** sociale in comproprietà a questi ultimi.

Secondo l'istante, i descritti trasferimenti, da considerare unitariamente in quanto oggetto di donazione contestuale nonché **provenienti dal medesimo soggetto, andrebbero ad integrare il controllo** richiesto dal citato articolo 3, comma 4^{ter} **in capo ai discendenti** che, conseguentemente, otterrebbero la totalità delle azioni della Società in contitolarità.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, citando la [risposta ad interpello n. 497/2021](#) (in linea con parte degli interpreti) sostiene che, nel caso in esame, l'agevolazione *de qua non trova applicazione in quanto i beneficiari del trasferimento* (figli e nipote) **sono già titolari ex ante di una percentuale** di partecipazione che gli **permette di controllare l'assemblea ordinaria della Società** (mediante le partecipazioni detenute in comproprietà, di cui dispongono la maggioranza dei diritti di voto).

In altri termini, secondo l'Amministrazione finanziaria, per **"integrazione del controllo"** deve intendersi il trasferimento di una partecipazione "non di controllo" che, sommata alla partecipazione ("non di controllo") già detenuta dal beneficiario, permette (*ex post*) al **beneficiario di acquisire il controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\) cod. civ.](#)

L'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, seppur ad una prima analisi potrebbe sembrare restrittiva, **sembrerebbe preferibile** in quanto, diversamente argomentando, potrebbero accedere al beneficio in parola anche i **trasferimenti di partecipazioni di scarsa entità**, di fatto estranee al progetto di pianificazione del passaggio generazionale, perseguendo finalità **estranee alla volontà del legislatore**.